

Nicola D'Amico
Cristina D'Amico

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

on line



Statuti regionali

Regioni a Statuto speciale

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

SINTESI E COMMENTO

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Statuto speciale per la Valle d'Aosta



Il territorio della **Valle d'Aosta** comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. La Regione ha per capoluogo **Aosta**.

Superficie:	3.263 km ²
Abitanti:	126.660 (30/06/08)
Densità:	38,8 ab./km ²
Province	AOSTA
Comuni:	74



Breve storia della Vallée

- La Valle d'Aosta, la più piccola delle Regioni italiane, inserita nel Regno di Borgogna nel 904, nel 1032 divenne contea di Umberto Biancamano, capostipite della dinastia dei Savoia, alla quale da allora restò legata fino all'avvento della Repubblica italiana. Nel 1302 la regione fu trasformata in ducato con grandi spazi di autonomia (si ricordi che Tommaso I di Savoia concesse alla Valle nell'anno 1191 la *Grande Chartre des Franchises*, **che riproduciamo integralmente nella lingua originale, dopo lo Statuto attuale**).

- Entrata a far parte del Regno d'Italia nel 1861, subì dal fascismo, a partire dal secondo decennio del Novecento, pesanti tentativi di snaturazione e di italianizzazione forzata, come la soppressione di numerose scuole locali, l'obbligo della lingua italiana negli uffici giudiziari (R.D. del 15 ottobre 1925, n. 1796), la soppressione dell'insegnamento della lingua francese (R.D. del 22 novembre 1925, n. 2191), l'italianizzazione dei nomi delle località (ordinanza del 22 luglio 1939), la soppressione dei giornali in lingua francese e la proibizione dell'utilizzo della lingua francese nel notariato, nella pubblica amministrazione e nella stampa.

- Dopo la fine della seconda guerra mondiale, essendo la Francia diventata di fatto uno dei paesi vincitori, grazie all'opera del Generale Charles De Gaulle, e in considerazione dei torti subiti dal fascismo, i valdostani sentirono giunto il momento di rivendicare quella autonomia che persino gli antichi Savoia non avevano negato alla Valle, diversa per lingua, costumi, tradizioni e tipo di economia. Del resto, il nuovo governo italiano democratico, in quanto tale aveva nella propria natura lo stesso rispetto per i diritti delle nazioni che ne avevano fatto un paese libero e indipendente.

- Il primo passo fu nel 1945 la "promozione" della Valle a "circolazione autonoma, alla presidenza della qua-

le fu chiamato il grande storico **Federico Chabod** (Aosta, 23 febbraio 1901 – Roma, 14 luglio 1960).

- Nel 1948 la neonata Repubblica Italiana riconobbe alla Regione una consistente autonomia, la cui espressione è lo Statuto speciale, detto anche, in linea del tutto eccezionale, "Costituzione" della Vallée.



SINTESI

- Lo Statuto della Regione della Valle d'Aosta contiene ben 10 articoli che si occupano di finanze, demanio e patrimonio. Ne risulta una serie nutritissima di beni mobili ed immobili prima appartenenti allo Stato e che nella Valle d'Aosta passano alla Regione. Nonchè una serie di garanzie e di impegni dello Stato a tutela e crescita dell'economia della Valle.
- Lo Statuto prosegue quindi occupandosi degli organi legislativi e di governo della Regione (vedi appresso, voce specifica), dei rapporti con gli enti locali, con la scuola.



COMMENTO

Lo Statuto della Valle d'Aosta è uno Statuto che, sebbene nato all'indomani di un periodo di forte indebolimento dello Stato centrale, non presenta alcun eccesso centrifugo dall'ordinamento italiano e appare chiaramente informato alla necessità di fornire garanzie per la tutela dell'identità linguistica e culturale della Valle (garanzie quasi tutte accentrate nel Titolo che riguarda la scuola), oltre, ovviamente, che economiche in prospettiva di armonico sviluppo.

Non può sfuggire alla lettura il fatto che la Regione Valle d'Aosta è la sola Regione a non eleggere il Presidente della Regione a suffragio universale diretto insieme al Consiglio regionale, ma, come la Costituzione consente, in seno a questo.



Organi della Regione

- Sono organi della Regione:
 - il **Consiglio della Valle**,
 - la **Giunta regionale**
 e il **Presidente della Regione**⁵.
- Il **Consiglio della Valle** è composto di **35** consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto, libero e segreto.

Il consiglio regionale è eletto per **5** anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.



► Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative (vedi più avanti anche le facoltà concesse all'iniziativa popolare in materia) e le altre funzioni di competenza della Regione, che gli sono attribuite dallo Statuto e dalle leggi dello Stato. Le materie in cui la Regione può legiferare sono **esclusive** (senza l'intervento dello Stato e con il solo limite del rispetto dei principi espres-

si nella Costituzione) o **concorrenti**, cioè appartenenti a una serie di materie in cui possono legiferare sia lo Stato sia la Regione, "concorrendo" a regolare le materie stesse. Ovviamente, le leggi regionali hanno efficacia solo per la Regione che le ha emanate. Giova a tale proposito, rileggere l'articolo 117 della Costituzione.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistem tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di

attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. (omissis).

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la **Regione Valle d'Aosta** ha potestà legislativa nelle seguenti materie : a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; f) strade e lavori pubblici di interesse regionale; g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica; h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia e pesca; m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico; n) incremento dei prodotti tipici della Valle; o) usi civici, consorzio, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali; p) artigianato; q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; r) **istruzione tecnico-professionale**; s) biblioteche e musei di enti locali; t) fiere e mercati; u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini; v) toponomastica; z) servizi antincendi.

Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta. L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

Il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di fun-

zionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale. Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta

► **Giunta regionale e Presidente della Regione.**

Giunta regionale e Presidente della Regione costituiscono il governo della Regione.

Il **Presidente della Regione** è il capo dell'Amministrazione regionale e rappresenta la Regione. Promulga le leggi ed i regolamenti regionali. L'ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

La **Giunta regionale**, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio. I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.



Partecipazione popolare alla legislazione

► Gli elettori della Regione partecipano alla formazione come alla cancellazione (“abrogazione”) di leggi e regolamenti della Regione, attraverso il referendum consultivo, il referendum abrogativo e il referendum propositivo.

Lo Statuto rimanda questi importanti istituti alle leggi di attuazione.



La scuola nello Statuto della Valle d'Aosta

Lo Statuto della Valle d'Aosta, che, come detto sopra, fu adottato con Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, assegnò alla Vallée la potestà legislativa primaria in materia di istruzione tecnico-professionale. La Valle esercita, inoltre, la potestà legislativa concorrente nei settori dell'istruzione preelementare, elementare e media. Le norme di questo Statuto speciale hanno tutte sullo sfondo la tutela dell'identità culturale, e quindi, prima di tutto linguistica, della popolazione francofona.

Lo Statuto, però, era stato preceduto da un importante provvedimento, il **Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n. 365**, che aveva dettato uno speciale "*Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta*".

Con questo decreto il sistema scolastico valdostano diveniva di fatto quasi del tutto autoreferenziale. Sicché alle scuole della Valle lo Statuto poté già parlare di "*Scuole elementari regionali...*".

Alla Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, costitutiva della Regione, seguì la **Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 dell'11-12 dicembre 1969**, che dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. della Legge 5 aprile 1969, 119, nella quale si prescriveva che le prove d'esame e il colloquio previsti dall'esame di Stato di maturità e di licenza nella Regione Valle d'Aosta dovessero essere effettuate obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.

Il personale scolastico della *Vallée* è amministrato giuridicamente, sin dai concorsi di assunzione, ed economicamente, dalla Regione (**Legge 30 luglio 1973, n. 477: *Inquadramento in appositi ruoli regionali del personale scolastico ispettivo, tecnico, direttivo e docente delle scuole primarie, secondarie e di istruzione artistica della Valle d'Aosta***).

Tra le norme fondamentali dello Statuto della Valle d'Aosta in materia di istruzione, ricordiamo:

- le ore settimanali di insegnamento della lingua francese, nelle scuole di ogni ordine e grado della Vallée, sono di numero pari a quelle dedicate alla lingua italiana; le due lingue sono in tutto parificate;
- gli insegnanti della Vallée vengono inviati periodicamente in Francia per aggiornare la loro competenza nella lingua francese.



Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA (Testo coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, corredato di note)

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Articolo 1

La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

TITOLO II FUNZIONI DELLA REGIONE

Articolo 2

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie :

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;

h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

i) acque minerali e termali;

l) caccia e pesca;

m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

n) incremento dei prodotti tipici della Valle;

o) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;

p) artigianato;

q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

r) **istruzione tecnico-professionale**;

s) biblioteche e musei di enti locali;

t) fiere e mercati;

u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

v) toponomastica;

z) servizi antincendi.

Articolo 3

La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

a) industria e commercio;

b) istituzione di enti di credito di carattere locale;

c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;

d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;

e) disciplina della utilizzazione delle miniere;

f) finanze regionali e comunali;



- g) **istruzione materna, elementare e media;**
- h) previdenza e assicurazioni sociali;
- i) assistenza e beneficenza pubblica;
- l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
- m) antichità e belle arti;
- n) annona;
- o) assunzione di pubblici servizi.

Articolo 4

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

TITOLO III FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Articolo 5

I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

Sono altresì trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

Articolo 6

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

- le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;
- le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Articolo 7

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata.

Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.

Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.

La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

Articolo 8

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Regione ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo.

Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Articolo 9

Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.

Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.

Articolo 10

I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

Articolo 11

Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Non è ammessa la cessione della concessione predetta.

Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Articolo 12

Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrime imposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

Articolo 13

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi. Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

TITOLO IV ZONA FRANCA

Articolo 14

Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

(N.d.A.- *La zona franca non è stata ad oggi realizzata*)*

TITOLO V ORGANI DELLA REGIONE

Articolo 15

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le **modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori**, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una mag-



gioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale¹¹, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle.

Articolo 16

Il Consiglio della Valle è composto di **35** consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.

Articolo 17

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.

Articolo 18

Il consiglio regionale è eletto per **5** anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione 5 e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione 5 in carica.

Articolo 19

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 20

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione 5 o di almeno un terzo dei consiglieri.

Articolo 21

Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Articolo 22

Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Articolo 23

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Articolo 24

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 25

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione²¹.

Articolo 26

Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Articolo 27

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15.

Articolo 28

Articolo abrogato

Articolo 29

Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta. L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

Articolo 30

Articolo abrogato

Articolo 31

Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

(Disposizione non più applicabile in forza del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 127 della Costituzione.)

Articolo 32

Il Presidente della Regione, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.

Articolo 33²⁷

Articolo abrogato

Articolo 34

Il Presidente della Regione è il capo dell'Amministrazione regionale e rappresenta la Regione. Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.

Articolo 35

L'ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Articolo 36

La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio. I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.

Articolo 37

Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO VI LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

Articolo 38

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana. Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

Articolo 39

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

Articolo 40

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato



dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.

Articolo 40-Bis

Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale** hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali. (Articolo inserito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Si veda la legge regionale 19 agosto 1998, n. 47)

TITOLO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE

Articolo 41

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Regione 5, previa deliberazione della Giunta.

Il Presidente della Regione 5, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

TITOLO VIII ENTI LOCALI

Articolo 42

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Articolo 43

Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

TITOLO IX RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

Articolo 44

Il Presidente della Regione per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.

Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Articolo 45

Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Articolo 46

La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

(Disposizione non più applicabile in forza del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 125 della Costituzione.)

Articolo 47

Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale .

Articolo 48

Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge.

La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle.

Articolo 48-Bis

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei mem-

bri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49

La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.

Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 50

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi⁴⁰. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione [...]

(Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 50, sesto comma, dello Statuto recitava: "Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo".)

Articolo 51

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Articolo 52

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica



(SEGUONO NORME ESPLICATIVE DI CARATTERE STRETTAMENTE GIURIDICO)

segue APPENDICE A CURA DEGLI AUTORI

EN 1191, THOMAS IER, L'UN DES DESCENDANTS DU COMTE DE MAURIENNE ET D'AOSTE, HUMBERT, SOUCHE DE LA DYNASTIE DES COMTES DE SAVOIE, ACCORDA AUX HABITANTS D'AOSTE LA CHARTE DES FRANCHISES.



Moi, Thomas, comte de Maurienne et marquis d'Italie, voyant et reconnaissant les calamités survenues, ainsi que les vexations et les affronts commis, je rends à la liberté la cité d'Aoste avec ses faubourgs; j'agis ainsi par le conseil de l'évêque Valbert et de mes barons, dont les noms sont écrits plus bas, de sorte que jamais dorénavant ni moi ni mes successeurs nous n'exigerons par nous-mêmes ni par nos officiers les uilles ou les contributions qui ne seraient pas consenties; mais je m'engage à défendre de toute molestie, dans la mesure de mes forces, les églises, les biens de l'évêque, des clercs et des religieux.

Moi, comte, je retiens sous ma juridiction spéciale l'espace de territoire qui s'étend du Pont-de-Pierre sur le Buthier jusqu'au pont de Saint-Genis, et des deux ponts jusqu'à la Doire, suivant la ligne de la Rive qui vient du Buthier et qui fait le tour de la cité et des faubourgs. Celui qui, dans ces limites, aura fait violence, à quelqu'un, l'aura blessé ou l'aura frappé en quelque manière, sera tenu, au jugement du magistrat député par le Comte, de réparer les dommages et les injures causées et de satisfaire le seigneur de l'habitant. L'homicide perdra sa personne et ses biens. En retour de cette charte de liberté, les prédits habitants présents et à venir promettent de garder et d'observer la fidélité due au comte. Si quelqu'un vient à violer cette promesse, après avoir été convaincu, il sera livré au seigneur et ses biens seront confisqués [...].

De même, sur les instances et pour l'avantage de toute la cité et des faubourgs, je statue, sous peine de soixante livres d'amende, que les marchands étrangers et que tous ceux qui viennent de Mont-Joux par la porte Saint-Etienne aillent jusqu'à la mesure en pierre du grain, et de là par la grande rue jusqu'à la Porte-Saint-Ours, et se procurent un logement dans la cité ou les faubourgs, sans fraude ni dol ni contrainte. Pareillement j'ordonne rigoureusement, sous la même peine, que ceux qui viennent de la Lombardie suivent la même voie. Nous défendons, sous la même peine, aux habitants de la cité ou des faubourgs d'enfreindre cet ordre.

Thomas Ier, 1191